



STATUTO

DEL PARTITO LIBERALE RADICALE SEZIONE DI CASLANO

Art. 1

È costituita nel Comune di Caslano una Sezione del Partito Liberale Radicale Ticinese ai sensi dell'art. 19 dello Statuto del Partito Liberale Radicale Ticinese, retta dal presente Statuto, dallo Statuto cantonale e dagli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

La Sezione rappresenta il Partito Liberale Radicale Ticinese nel Comune, promuove e diffonde i suoi postulati, nei modi stabiliti dallo Statuto cantonale. In particolare, promuove la valorizzazione dell'individuo e della società in uno stato di diritto liberale, democratico e laico, in cui ognuno abbia la possibilità di raggiungere condizioni di vita conformi alla dignità umana, nell'equilibrio tra libertà individuali e la tutela delle esigenze sociali. A tal fine coopera con gli organi locali, distrettuali e cantonali.

Art. 3

La Sezione, in conformità agli Statuti del Partito Liberale Radicale, promuove un'adeguata presenza femminile negli organi della Sezione, così come di giovani, anziani e componenti dei vari settori della società. La Sezione promuove inoltre una adeguata presenza di uomini e donne nelle istituzioni comunali.

Art. 4

Possono essere soci della Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune e gli attinenti del Comune residenti all'estero che aderiscono ai principi ed ai postulati del Partito.

Art. 5

I cittadini stranieri domiciliati nel Comune possono partecipare alle attività della Sezione.

Art. 6

L'adesione alla Sezione comporta il rispetto dei principi statutari, i programmi e le decisioni assembleari così come i postulati fondamentali del Partito.

Art. 7

Le dimissioni dalla Sezione sono da presentare per iscritto e motivate al Comitato.

Art. 8

Il socio che cambia domicilio e per questo motivo lascia la Sezione ne informa per iscritto il Comitato, il quale informa la Sezione del Comune in cui il socio si trasferisce.

Art. 9

Organi della Sezione:

- Assemblea;
- Comitato;
- Direttiva;
- Ufficio presidenziale;
- Commissione dei revisori dei conti

Art. 10

Le deliberazioni degli organi della Sezione sono valide se adottate dalla maggioranza dei votanti presenti; in caso di parità la votazione viene riproposta in una sessione successiva. Per le modifiche statutarie è necessaria una maggioranza dei 2/3 dei votanti presenti. Non sono previsti quorum di partecipazione.

Art. 10a

Tutti gli organi possono tenere le loro riunioni sia fisicamente che da remoto (ad es. per telefono o in videoconferenza). Tutte le votazioni, nomine ed elezioni possono essere effettuate nel corso di una riunione fisica, da remoto o con procedura circolare (per iscritto o per via elettronica). La scelta della forma è di competenza dell'organo che convoca l'incontro.

Art. 11

L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è costituita da tutti i soci della Sezione.

Essa:

- a) adotta lo statuto della Sezione e le sue modifiche;
- b) determina la politica del Partito nell'ambito dei Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- c) fissa il programma d'attività della Sezione;
- d) elegge il Comitato di Sezione e nomina il Presidente;
- e) nomina la Commissione dei revisori dei conti;
- f) designa i candidati per le elezioni comunali;
- g) designa il rappresentante della Sezione - di regola il Sindaco o un Municipale - e un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci;
- h) elegge i delegati nel Comitato cantonale - tra cui di regola il Presidente della Sezione;
- i) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale;
- j) propone i candidati per le cariche cantonali e federali;
- k) nomina i soci onorari;
- l) stabilisce la tassa sociale annua ed eventuali altri contributi.

Art. 12

L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria una volta all'anno ed è convocata dal Comitato almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- a) dal Comitato;
- b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci della Sezione - la richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla presidenza che convocherà l'Assemblea entro tre settimane;
- c) su richiesta dell'Ufficio presidenziale cantonale o del Consiglio distrettuale;
- d) su richiesta scritta dei Municipali; la richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla presidenza che convocherà l'Assemblea entro tre settimane.

Art. 13

Il Comitato dirige l'azione politica e organizzativa della Sezione conformemente alle decisioni dell'Assemblea.

È nominato per il periodo di quattro anni, entro i sei mesi successivi alle Elezioni comunali.

Art. 14

Il Comitato si compone di un minimo di 15 membri.

È diretto dal Presidente o da uno dei Vicepresidenti della Sezione.

Sono membri per diritto:

- i Municipali ed i Consiglieri Comunali;
- un rappresentante del movimento femminile;
- un rappresentante della sottosezione giovanile;
- i delegati degli organi distrettuali e cantonali.

Art. 15

Il Comitato è competente:

- per nominare tra i suoi membri almeno tre Vicepresidenti e un Segretario;
- di tutto quanto prescritto di sua competenza da questo statuto;
- per assumere tutte le competenze non assegnate esplicitamente ad altri organi della Sezione.

Art. 16

La Direttiva è composta:

- dal Presidente
- dai Vicepresidenti
- dal Segretario
- dai Municipali
- da un rappresentante di ogni Commissione permanente del Consiglio Comunale, designato dal Comitato.

Ha i seguenti compiti:

- applica le decisioni del Comitato
- vigila affinché l'azione del Partito sia conforme alle deliberazioni stesse
- coordina l'azione di tutti i rappresentanti sezionali nei vari consessi
- propone commissioni per compiti speciali
- prepara ed organizza l'attività della Sezione,

Art. 17

L' Ufficio presidenziale è composto:

- dal Presidente
- da almeno tre Vicepresidenti
- dal Segretario.

Ha i seguenti compiti:

- stimola e promuove l'attività politica, organizzativa e propagandistica della Sezione
- mantiene i rapporti con i membri del Legislativo comunale
- vigila affinché i gruppi di lavoro abbiano a seguire i compiti affidatigli.

Art.18

La Commissione di revisione dei conti è composta da due membri che restano in carica quattro anni e che sono scelti tra i soci che non fanno parte del Comitato. Presenta il rapporto all'Assemblea ordinaria annuale.

Art. 19

Per i provvedimenti disciplinari si richiamano gli art. da 70 a 74 dello Statuto cantonale.

Art. 20

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea della Sezione in data 29 gennaio 2021.

Entra in vigore dopo la ratifica del Comitato cantonale conformemente all'art. 21 dello Statuto cantonale e abroga ogni altra disposizione ad esso incompatibile.

Caslano. 29 gennaio 2021

per il Partito liberale radicale
Sezione di Caslano

il presidente

Marco Mariatti

il segretario

Gianfranco Covino

Approvazione Comitato cantonale

17.06.2021

Il segretario: Andrea Nave

PLRT
Segreteria cantonale
Ala Munda 3 - C.P. 154
6528 Camorino
info@plr.ch - tel: 091/821.41.01